

Cigs e criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 Maggio 2016, il Decreto 25 Marzo 2016 con la definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

.....

Il riferimento normativo relativo al decreto in oggetto è l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale dispone che "In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale".

Pertanto, l'impresa che intende chiedere la proroga della Cigs deve stipulare, prima del termine del programma di crisi, uno specifico accordo governativo che tenga conto delle prospettive di rapida cessione dell'azienda per un'effettiva ripresa della stessa, esibendo un'idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive e specificando le azioni da intraprendere per salvaguardare i livelli occupazionali e consentire il riassorbimento del personale sospeso.

Quindi, alla domanda di autorizzazione deve essere allegato un piano che contenga l'entità delle sospensioni dei lavoratori collegati ai tempi della cessione aziendale e un programma che preveda il riassorbimento dei dipendenti da parte del cessionario secondo le procedure previste per il trasferimento d'azienda. Nell'accordo vanno riportate le concrete possibilità di una rapida cessione dell'azienda e il collegamento causale tra la cessione e il mantenimento dei livelli occupazionali.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Dopo che è stata effettuata la verifica della sostenibilità dell'onere finanziario, necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, e la stipula dell'accordo governativo, l'impresa deve presentare l'istanza al Ministero del Lavoro.

Sinteticamente, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo

- di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2016,
- di 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2017
- di 6 mesi per quelle intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti dal Decreto 25 marzo 2016.

La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. il trattamento di integrazione salariale straordinaria sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l'attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda;
2. sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
3. sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
4. sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Qui di seguito riportiamo il decreto.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in deroga all'articolo 4,

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

comma 1, e all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti dal presente decreto.

Articolo 2

Criteri di autorizzazione

La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1 può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a. il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l'attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda;
- b. sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
- c. sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- d. sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Articolo 3

Procedimento e domanda

1. L'impresa che intende cessare l'attività e ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, deve stipulare, prima del termine del programma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), lo specifico accordo governativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione.

2. In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.
3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell'accordo governativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere verificata la sostenibilità finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria.
4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.
5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale.
6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corredata del piano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).
7. Al fine di garantire, sia la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma 2, sia la continuità aziendale, alle domande per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Articolo 4

Limite di spesa

1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalità di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 5

Monitoraggio delle risorse finanziarie

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 4, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale monitora mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli utilizzi che deriverebbero dagli accordi già stipulati, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, indichi che è stato raggiunto o che sarà raggiunto prima del termine dell'anno di riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non possono più essere stipulati gli accordi di cui all'articolo 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.